

CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA

STATUTO

Art. 1

Il Centro Italiano di Sessuologia (C.I.S.) è una Associazione che intende promuovere e diffondere la conoscenza della sessualità.

Art. 2

Il C.I.S. è una Associazione a durata illimitata, senza fini di lucro ed a carattere di volontariato, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il C.I.S. potrà partecipare come Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Associazioni, Enti ed Istituzioni con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3

La sede giuridica del C.I.S. è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, per la durata in carica dello stesso, in Roma o nella località di residenza del Presidente pro tempore.

Per favorire un'ampia partecipazione alla propria attività nelle forme previste dal presente Statuto, il C.I.S. può costituire proprie Delegazioni in tutte le Regioni, in analogia con l'ordinamento costituzionale dello Stato.

Art. 4

Per realizzare le sue finalità il C.I.S.:

- a) promuove la ricerca scientifica interdisciplinare;**
- b) sollecita e sostiene l'insegnamento della Sessuologia nelle sedi Universitarie;**
- c) opera per lo sviluppo della Educazione alla Sessualità, della Consulenza e delle Terapie Sessuali;**
- d) promuove e cura la formazione professionale e l'aggiornamento di Educatori, Consulenti e Psicoterapeuti ed in tale ambito attua iniziative volte alla formazione ed aggiornamento del personale della Scuola e degli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari;**
- e) organizza convegni, corsi ed altre iniziative di studio ed aggiornamento;**
- f) cura l'aggiornamento degli operatori sanitari e parasanitari nell'ambito della Sessuologia;**
- g) opera nell'ambito della ricerca e dell'educazione alla procreazione responsabile;**
- h) promuove e cura lo sviluppo di Consultori Familiari e per la procreazione responsabile;**
- i) opera nell'ambito delle attività di volontariato;**
- l) stabilisce rapporti con studiosi ed enti inerenti alle tematiche sessuologiche che abbiano finalità analoghe alle proprie;**
- m) dà corso a pubblicazioni scientifiche, educative e divulgative;**
- n) pubblica una rivista di Sessuologia che ne affianca i programmi di ricerca;**
- o) attua ogni altra attività consona agli scopi sociali.**

Art. 5

Si può appartenere al C.I.S. in qualità di:

- a) Soci Ordinari: sono quei professionisti o studiosi che coltivano l'interesse per gli aspetti biologici, medici, antropologici, psicologici, pedagogici, sociologici ed etici della sessualità;**
- b) Soci Aderenti: sono coloro che intendono partecipare alle attività del C.I.S.;**
- c) Soci Collettivi: sono quelle istituzioni od associazioni che condividono le finalità del C.I.S.;**
- d) Soci Sostenitori: sono quelle persone, enti o associazioni che liberamente**

sostengono con adeguati contributi il C.I.S. per il raggiungimento delle sue finalità e per l'attivazione delle sue iniziative;
Soci Onorari: sono coloro che vengono nominati perché hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle finalità del C.I.S..

Art. 6

I Soci Ordinari, Aderenti e Collettivi sono ammessi a far parte della Associazione su domanda dell'interessato e con delibera del Consiglio Direttivo.

La nomina a Socio Sostenitore od Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo.

I soci Ordinari, Aderenti e Collettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;**
- b) decadenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;**
- c) mancato pagamento della quota annuale;**
- d) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per motivi gravi.**

I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del C.I.S. non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 8

Sono organi del C.I.S.:

- 1) La Assemblea dei Soci**
- 2) Il Consiglio Direttivo**
- 3) Il Presidente**
- 4) Il Collegio dei Probiviri**

Art. 9

L'Assemblea dei Soci provvede:

- 1) a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere;**
- 2) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;**
- 3) a discutere ed approvare la relazione periodica presentata dal Consiglio Direttivo sul bilancio morale e finanziario dell'associazione;**
- 4) ad esaminare ed approvare le proposte presentate dal Consiglio Direttivo;**
- 5) a costituire le Delegazioni Regionali su proposta del Consiglio Direttivo;**
- 6) a deliberare ed approvare le modifiche dello Statuto;**
- 7) a nominare, qualora ne ravvisi l'opportunità della costituzione in relazione soprattutto alle dimensioni e agli impegni della Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 8) a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e fissando le modalità per l'eventuale liquidazione delle pendenze o devoluzione del patrimonio sociale.**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci di qualsiasi categoria in regola, dove previsto, con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e Collettivi. Il voto può essere espresso direttamente o a mezzo delega. Ogni socio con diritto di voto può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni volta che egli ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

Gli eletti durano in carica due anni e allo scadere del mandato sono rieleggibili.

Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e che non ricoprono incarichi di responsabilità presso altre associazioni sessuologiche italiane comunque configurate.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo:

- 1) regge l'Associazione su mandato dell'Assemblea, cura tutte le attività dell'Associazione e vi sovrintende in attuazione delle indicazioni generali ricevute dall'Assemblea, delibera sulle questioni riguardanti le attività del C.I.S. assumendo le iniziative;**
- 2) nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri e attribuisce gli altri incarichi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;**
- 3) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario;**
- 4) conferisce incarichi e nomine a fini speciali previsti dal Regolamento delimitandone prerogative e compiti;**
- 5) cura il documento relativo ai fondamenti antropologici e alle linee programmatiche dell'Associazione e il codice deontologico;**
- 6) approva il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;**
- 7) delibera a norma di Regolamento l'ammissione o l'esclusione dei Soci;**
- 8) conferisce la associazione al C.I.S. a titolo di Socio Sostenitore o Socio Onorario;**
- 9) propone all'Assemblea la costituzione di Delegazioni Regionali;**
- 10) ratifica le eventuali deleghe e designazioni fatte dal Presidente e dà il proprio parere su di ogni altra questione che questi gli sottopone;**
- 11) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario proprio della amministrazione ordinaria e straordinaria e approva i bilanci annuali;**
- 12) sottopone alla Assemblea la relazione morale e finanziaria.**

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.I.S. e ne dirige l'attività; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; è il Direttore della Rivista della Associazione.

Il Presidente può delegare sue funzioni e compiti specifici ad altri membri del Consiglio Direttivo con ratifica del medesimo.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci di qualsiasi categoria.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione o carica sociale nel C.I.S. o presso altre associazioni sessuologiche italiane.

Art. 14

Le modalità di attuazione e le procedure relative a quanto contemplato nel presente Statuto ivi comprese funzioni e compiti degli incarichi sociali che esso prevede vengono definite nel Regolamento di attuazione.

Il Regolamento è emanato ed aggiornato dal Consiglio direttivo a norma del precedente Art. 11 punto 4.

Per quanto non specificamente previsto da Statuto e Regolamento si applicherà il Codice Civile e le altre eventuali leggi attinenti.

Art. 15

Il C.I.S. provvede ai propri scopi con le quote annuali dei Soci, eventuali contributi straordinari deliberati dalla Assemblea dei Soci per iniziative

eccedenti il bilancio ordinario, versamenti volontari degli Associati, contributi ed elargizioni da par.....

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto a favore di terzi, con esclusione di persone fisiche, secondo quanto all'uopo verrà stabilito dall'Assemblea.

Art. 16

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto di voto o su richiesta - approvata a maggioranza di due terzi - del Consiglio Direttivo.